N. _____ Reg. esec.

N. _____ Campione penale

data deposito 21 DIC. 2015

data irrevocabilità _____

redatta scheda il _____

Si rilasciano N° 4 facciate per uso studio/senza urgenza mediante apposizione di marche uso bollo per un importo pari ad Euro 7,44
a mano PAPPA
Napoli, 30/12/15
IL CANCELLIERE
Dr.ssa

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Ludovica Mancini,

all'udienza preliminare del 21.12.15, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura della motivazione e del dispositivo la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale

nei confronti di:

[redacted] –presente

IMPUTATO

(vedi allegato)

CONCLUSIONI :

Il pubblico ministero applicata la riduzione per il rito, previa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dal V comma dell'art 73 DPR 309/90, chiede condannarsi l'imputato in ordine al reato a lui ascritto alla pena di mesi otto di reclusione ed €2.000,00 di multa.

La difesa dell'imputato chiede pronunciarsi l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, anche ai sensi dell'art 530 2 comma cpp, ovvero, in subordine proscioglimento perché non punibile ai sensi dell'art 131 bis cp , previa riqualificazione del reato in quello previsto dall'art V comma dell'art 73 Dpr 309/90, ovvero in ulteriore subordine concessione delle attenuanti generiche, emettersi sentenza di condanna al minimo edittale con beneficio della sospensione condizionale della pena

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM in sede in data 28.10.15, l'odierno imputato veniva avvisato a comparire all'udienza del 21.12.15. In tale sede

compiuta la verifica relativa alla regolare costituzione delle Parti, l'imputato presente formulava richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato. Il Giudice disponeva in conformità e, dopo aver il medesimo imputato reso dichiarazioni spontanee e le Parti formulato le rispettive conclusioni poc'anzi trascritte, pronunciava sentenza mediante lettura contestuale della motivazione e del dispositivo.

Reputa questo Giudice che le emergenze processuali consentano di pronunciare nei confronti dell'imputato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine alla destinazione all'illecita cessione della sostanza stupefacente detenuta dal medesimo.

In ordine allo svolgimento dei fatti oggetto di contestazione si deve evidenziare che in data 9 marzo 2015 personale appartenente ai CC., Comando Provinciale di Napoli, Nucleo Radiomobile Squadra Motociclisti, nel transitare in circa notavano un ragazzo che a piedi, alla loro vista, assumeva '*atteggiamento sospetto*'. Effettuato il controllo il soggetto identificato nell'odierno imputato consegnava spontaneamente un pacchetto di sigarette contenente, tra l'altro, una stecca di sostanza solida marrone che, a seguito di narcotest, risultava essere hashish per un peso lordo di gr 0,8 circa. Il medesimo ai medesimi operanti di PG riferiva inoltre di detenere altra sostanza stupefacente presso la sua abitazione ove pertanto veniva effettuata perquisizione con esito positivo.

In particolare, all'interno della scrivania sita nella camera da letto in uso al su stessa indicazione dell'odierno imputato, veniva rinvenuta, in una busta di cellophane, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo di 18 gr. Perquisita l'intera stanza null'altro veniva trovato. Ritenuto il quantitativo di stupefacente superiore a quello consentito dalla legge si procedeva a deferire in stato libertà il per il reato di detenzione a fine di spaccio .

Ebbene, in assenza di ulteriori elementi sintomatici della finalità di spaccio – modalità della detenzione della sostanza stupefacente (es. suddivisione in dosi) , detenzione di materiale atto al taglio ed al confezionamento delle dosi, disponibilità di denaro in banconote di piccolo taglio- il mero dato quantitativo non è da solo sufficiente a fornire la prova della destinazione illecita della sostanza stupefacente detenuta. In tal senso va rilevato che la scelta legislativa di attribuire al dato quantitativo non ha una valenza presuntivamente dimostrativa in modo assoluto della sussistenza del reato, bensì comunque una valenza indiziaria fondante una sorta di presunzione solo relativa di responsabilità.

Ed allora nel caso di specie, premesso che non vi è stata sorpresa in flagranza della cessione di stupefacente a terzi, le modalità del fatto e la condotta dell'imputato non evidenziano in alcun modo la predisposizione all'attività di spaccio non potendosi ricavare tale destinazione dalla mera detenzione in sè dello stupefacente. Inoltre, quanto al luogo di occultamento della droga, la stessa era riposta, quanto alla stecca di hashish, in un pacchetto di sigarette custodito nello zaino e non quindi sulla persona del mentre lo stesso passeggiava in un luogo vicino alla propria abitazione; laddove invece l'ulteriore sostanza, rinvenuta solo a seguito della perquisizione domiciliare, veniva trovata nel cassetto della scrivania della di lui stanza da letto (quindi in un luogo specificamente deputato a lasciarvi oggetti) senza essere nascosta con accorgimenti astuti e senza alcuna particolare modalità di custodia con la conseguenza che nessun significato accusatorio può assumere tale circostanza. Analogamente, non possono trarsi argomenti probatori a sostegno dell'ipotesi accusatoria, dall'atteggiamento 'sospetto' (cfr annotazione pg) assunto dal poco prima

del controllo non essendo invero dagli operanti meglio specificato in che cosa sia consistito tale comportamento ed essendo, in ogni caso, più che verosimile, data la giovane età dell'imputato, che lo stesso fosse impaurito dalla possibilità che gli operanti potessero rinvenire la stecca di hashish all'interno del pacchetto di sigarette. Anzi il comportamento assolutamente collaborativo assunto dall'imputato sia al momento del controllo sia successivamente nel corso delle indagini (il [redacted] ha chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio) inducono a ritenere del tutto credibili le motivazioni addotte dal medesimo imputato in ordine all'acquisto per uso personale di una quantità apprezzabile di stupefacente al fine di farsene una scorta.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'imputato deve essere assolto dal reato a lui ascritto, dovendosi ritenere giustificata la detenzione della sostanza stupefacente dalla destinazione all'uso personale.
Ne consegue comunque la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

P. Q. M.

Letti gli artt. 438, 442 e 530 co. II c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Napoli 21.12.15

IL GUP
(dr.ssa Ludovica Mancini)

Depositato in Cancelleria
21 DIC. 2015

90

[redacted]

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
Art.416,417 c.p.p.

Al Giudice per le indagini preliminari
SEDE

Il P.M.,

letti gli atti del procedimento penale nei confronti di :

- [redacted] **nato a** [redacted] **elet.te dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Pappa Giuseppe con studio in Napoli al viale Antonio Gramsci n. 20 difeso di fiducia dall'Avv. Pappa Giuseppe con studio in Napoli al viale Antonio Gramsci n. 20**

IMPUTATI

Del reato p. e p. dall'art. 73 del D.P.R. 309/90 come modificato perché, senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/90, deteneva illecitamente al fine di cederla a terzi sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di gr. 0,8 che l'indagato aveva occultato all'interno di un pacchetto di sigarette, nonché del tipo marijuana, rinvenuto presso la sua abitazione, pari a gr. 18,00, custodito all'interno di un cassetto della scrivania sita nella camera da letto in uso al [redacted] sostanze che per le modalità di presentazione e confezionamento non apparivano destinate ad uso personale;
In Napoli il [redacted]

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

1. Informativa della Stazione dei CC di Napoli (v. rif. Nr. 19/283 del 10.3.15), verbale di perquisizione e contestuale sequestro a carico dell'imputato, esame narcotest su sostanze stupefacenti cadute in sequestro e acc.succ.;

CHIEDE

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per il reato in precedenza indicati.

Napoli il 28 OTT. 2015

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dottssa Noemi CAMPESE